



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 64 del 28/04/2026

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI OGGETTO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 102-109 LEGGE 30.12.2025 N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno **2026** il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **08:30**, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica**, di **Prima** convocazione.

Sono presenti, all'atto della votazione, i Signori:

NOMINATIVO	PRESENZA	NOMINATIVO	PRESENZA
BALLANTINI LEONELLO	si	GIANNETTI MATTEO	si
BISCOTTINO RAIMONDO	si	LAMPREDI ALESSIO	si
BONURA FRANCESCO	si	MONTAGNANI STEFANO	si
BURRESI ILARIA	si	ONCINI RITA	si
CALDERONE ENZO	si	PERNICI COSTANZA	si
CARRIERO CARLO	si	PRINCIPI RUDY	si
CHIRICI PAOLO	si	PROFETI ANDREA	si
D'APICE GRAZIANO	si	SCARASCIA STEFANO	si
DONATI DANIELE	si	SCHILLACI CRISTINA	si
FABBIANI FRANCESCA	si	TESTA ROBERTO	si
FERRETTI ROBERTA	si	TULIN ALESSANDRO	si
FRANCHI DAVIDE SAMUELE	si	MARABOTTI CLAUDIO	si
GHELARDINI FULVIO ALESSIO	si		

PRESENTI: 25 ASSENTI: 0

Si da atto che la Consiglieria Pernici Costanza ha partecipato alla discussione e alla votazione della presente deliberazione in modalità videoconferenza collegandosi da remoto;

Partecipano gli assessori: Cantini Giacomo, Masoni Susanna, Nardone Donato, Quintavalle Giulia, Rotelli Giulio, Santinelli Cristina.

Assiste Il Vicesegretario **Dott. Roberto Guazzelli**.

Alle ore **08:30** constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Burrese Ilaria nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI
OGGETTO DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMI 102-109 LEGGE
30.12.2025 N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.
- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;

- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Rilevata, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi contenuti in avvisi di accertamenti tributari per i quali è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992 e per i quali è tuttora pendente il relativo giudizio, corrispondenti a crediti riportati in residui attivi che, stante la loro vetustà, sono di difficile esazione;

Esaminata la relazione del Dirigente Settore Risorse e Controllo, come da allegato n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Rosignano Marittimo, oggetto di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 1 commi 102-109 legge 30/12/2025 n.1999", come da allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti contenuti in accertamenti tributari per i quali è stato proposto ricorso ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 546/1992 e per i quali è tuttora pendente il relativo giudizio, e di conseguenza di approvare il regolamento alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

Richiamato l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

Visto, altresì, il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera f) D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Risorse e Controllo, allegati alla presente;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevata la necessità di provvedere all'immediata eseguibilità, al fine di non pregiudicare l'adesione alla definizione agevolata per i contenziosi pendenti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con n. 14 voti favorevoli, n. 9 voti contrari (Ballantini Leonello, Bonura Francesco, Chirici Paolo, Donati Daniele, Ferretti Roberta, Lampredi Alessio, Principi Rudy, Schillaci Cristina, Testa

Roberto) e n. 2 astenuti (Calderone Enzo, Scarascia Stefano) su n. 23 votanti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
- di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie del Comune di Rosignano Marittimo, oggetto di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 1 commi 102-109 legge 30/12/2025 n.1999", riportato nell'allegato 2 alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Rosignano Marittimo;
- di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
- di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Burresi Ilaria

Il Vicesegretario
Dott. Roberto Guazzelli